

Sl Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI CONCERTO CON

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;

VISTO l'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha previsto che, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a partire dal 2015, le risorse già destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro, non superiori a 100 milioni di euro annui, sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;

VISTO l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha ridefinito le modalità di attribuzione, per gli anni 2016 e 2017, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che le eventuali risorse residue non già attribuite alle imprese ferroviarie siano destinate al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale e che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano disciplinate le modalità di calcolo e di attribuzione della misura;

VISTO l'articolo 47, comma 11 *ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n° 96 che ha previsto che le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative alle annualità 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporto che le destina alle imprese ferroviarie alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2 ter, del decreto legge 25 novembre 2015 n° 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n° 9;

VISTO l'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha previsto, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022;

VISTO l'articolo 25, comma 2 *bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha previsto, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate, nel rispetto delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità dal 2023 al 2027;



VISTA la Decisione della Commissione europea C(2016) 8480 final del 19 dicembre 2016 che, visto lo schema di aiuto notificato, ha ritenuto la misura compatibile con l'articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2017) 7279 final del 25 ottobre 2017 che, visto lo schema di aiuto notificato, ha ritenuto la misura compatibile con l'articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per le annualità 2018 e 2019;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2019) 8217 final del 15 novembre 2019 che, visto lo schema di aiuto notificato, ha ritenuto la misura compatibile con l'articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per le annualità 2020, 2021 e 2022;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2022) 7995 final del 31 ottobre 2022 che, visto lo schema di aiuto notificato, ha ritenuto la misura compatibile con l'articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per le annualità 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Oggetto, periodo di applicazione e definizioni)

- 1. Il presente decreto disciplina l'assegnazione di contributi alle imprese ferroviarie per il trasporto merci su ferrovia effettuato negli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185 e ss.mm.ii. e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) **impresa ferroviaria merci:** qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, che effettua prestazione di servizi per il trasporto di merci per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
- b) **gestore dell'infrastruttura**: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A soggetto incaricato, in particolare, della gestione del traffico sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- c) **treni*chilometro o treni*km:** per treni*chilometro si intendono i treni*chilometro convenzionali percorsi da ogni singolo treno di una determinata impresa ferroviaria merci sull'infrastruttura ferroviaria nazionale esclusivamente con trazione elettrica;
- d) **infrastruttura ferroviaria nazionale:** gli elementi elencati nell'allegato I del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;
- e) **beneficiari**: le imprese ferroviarie merci che hanno svolto servizi di trasporto rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (sostitutivi del regime transitorio 2015 previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190);
- f) **soggetto gestore**: la società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio della misura di incentivazione.

ARTICOLO 2

(Modalità di accesso ai contributi per i beneficiari ed obblighi per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie - contributi relativi al periodo di applicazione, anni 2023 – 2024 – 2025-2026 - 2027).



- 1. L'accesso ai contributi di cui al successivo art. 3 è consentito ai beneficiari, così come definiti all'art. 1 comma 2 lettera (e) del presente decreto.
- 2. I beneficiari, per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie -, richiesta di riconoscimento di contributi, di cui al successivo articolo 3, allegando all'istanza, anche in formato digitale editabile:
 - a) rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con evidenziazione separata dei treni*km dei servizi che abbiano comportato il traghettamento ferroviario; nell'ambito della rendicontazione potranno essere inclusi anche i servizi che abbiano comportato una interruzione del trasporto purché operati in continuità di esercizio ed in composizione bloccata;
 - b) rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina;
 - c) rendicontazione dettagliata, così come rilasciata dal Gestore dell'Infrastruttura tramite la Piattaforma Integrata di Circolazione (PIC), dei servizi aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, che pur avendo comportato una interruzione del trasporto sono stati operati in continuità di esercizio ed in composizione bloccata.
- 3. I beneficiari, per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e al soggetto gestore come individuato dall'articolo 1, comma 2 lettera f):
 - a) dichiarazione di impegno a destinare una parte dei contributi a favore dei clienti che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, mediante riconoscimento di una riduzione del corrispettivo dovuto (anche su servizi erogati successivamente) ovvero dichiarazione di aver già tenuto conto del contributo nella determinazione del corrispettivo, specificando in che misura;
 - b) una dichiarazione nella quale siano indicati anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto con specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai contributi percepiti ai fini del presente decreto, non superino i limiti di cui al successivo articolo 3;
 - c) una relazione generale sugli effetti del contributo erogato in termini di volumi e tipologia di merci trasportate nelle relazioni interessate dalla misura, nonché di tipologia di trasporti effettuati, distinguendo tra intermodale (per tipologia di UTI), industriale (siderurgico, chimico, automotive e materie prime) e convenzionale per beni di consumo. La relazione deve altresì dar conto delle ripercussioni, anche parziali, sul prezzo operato ai propri clienti per effetto della norma nel corso dell'annualità di riferimento ovvero, delle modalità adottate per ottemperare agli impegni di cui alla lettera a) del presente comma.
 - Entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, dovrà altresì essere trasmessa apposita certificazione da parte del collegio sindacale o da soggetto incaricato della revisione contabile di tutta la documentazione di cui al presente comma.
- 4. Entro il 30 settembre dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e al soggetto gestore come individuato dall'articolo 1,



comma 2 lettera f), una relazione contenente l'indicazione del costo totale del trasporto ferroviario merci registrato nel corso dell'annualità di riferimento, anch'essa certificata da parte del collegio sindacale o da soggetto incaricato della revisione contabile.

Tutte le dichiarazioni di cui ai commi 2), e 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rese dal rappresentante legale della Società.

- 5. Il gestore dell'infrastruttura, per ciascuna delle annualità 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, dovrà fornire, anche in formato digitale editabile, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, per il tramite del soggetto gestore della misura:
 - a) le rendicontazioni dettagliate per ciascuna impresa ferroviaria merci, così come rilevabili dalla Piattaforma Integrata di Circolazione;
 - b) una tabella riassuntiva con le percorrenze effettuate da ciascuna impresa ferroviaria merci per i servizi (anche transfrontalieri) aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, con evidenziazione separata delle percorrenze dei servizi che includano il traghettamento ferroviario;
 - c) una tabella riassuntiva con le percorrenze effettuate esclusivamente in modalità di trazione elettrica da ciascuna impresa ferroviaria merci per i servizi effettuati sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli rientranti nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina;

ARTICOLO 3

(Modalità di determinazione dei contributi)

- 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il 31 dicembre di ciascun anno determina, con riferimento all'annualità precedente, il contributo spettante a ciascuna impresa ferroviaria con le modalità previste ai successivi commi.
- 2. Nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna annualità, a ciascuna impresa ferroviaria è riconosciuto per i servizi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) un contributo pari ad 1,30 euro/treno*km elevato ad euro 1,83 per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni a titolo di compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sostenuti dal trasporto ferroviario, ma non da altra modalità di trasporto più inquinante.
- 3. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili in ciascuna annualità, a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto proporzionalmente ai treni*km effettuati sull'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), un contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km, provvedendo alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, che residuano dopo il riconoscimento dei contributi di cui al precedente comma 2, a parziale compensazione dei minori costi esterni prodotti rispetto ad altra modalità di trasporto più inquinante.
- 4. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3 riconosciuta a ciascun beneficiario, non potrà eccedere tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto il limite del 30 per cento del costo totale relativo, a ciascuna delle annualità 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, al trasporto ferroviario e non potrà eccedere la percentuale del costo di riferimento considerato il cumulo con altri aiuti pubblici che coprono gli stessi costi ammissibili.



- 5. La contribuzione di cui al comma 3 riconosciuta a ciascun beneficiario non potrà eccedere tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto il limite del 50 per cento dei costi esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante fissato in euro 7,52 euro/treno*km sulla base dei dati contenuti nello studio inviato alla Commissione Europea in relazione alla Decisione della Commissione europea C(2016)8480final del 19 dicembre 2016.
- 6. Qualora a seguito di verifiche, anche successive, si riscontrassero eventuali sovracompensazioni anche derivanti da aiuti illegittimi o incompatibili, l'impresa beneficiaria sarà comunque tenuta alla restituzione del contributo percepito con successiva esclusione del beneficio.

ARTICOLO 4

(Modalità di erogazione dei contributi)

- 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a riconoscere alle singole imprese ferroviarie beneficiarie i contributi spettanti per il tramite di RFI S.p.A.
- 2. Nel riconoscimento dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, tiene conto di eventuali importi da detrarre, per evitare il superamento dei limiti previsti all'art. 3 e limitare conseguentemente il riconoscimento degli importi spettanti a ciascun beneficiario.
- 3. Il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale RFI S.p.A., è tenuto ad effettuare compensazione, fino a concorrenza degli importi riconosciuti alle imprese ferroviarie beneficiarie, a valere sulle somme a qualsiasi titolo da queste dovute per l'accesso all'infrastruttura e/o i servizi ricevuti, soltanto dopo aver effettivamente ricevuto comunicazione degli importi corrispondenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.

ARTICOLO 5

(Modalità effettuazione verifiche)

- 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà effettuare, nei dodici mesi successivi alla erogazione dei contributi ulteriori controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese ferroviarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie o al soggetto gestore. A tal fine, il Ministero o suo incaricato, può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese ferroviarie, e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie merci, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
- 2. La decadenza dai benefici ottenuti è comunicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie merci che, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme indebitamente percepite.



ARTICOLO 6

(Soggetto gestore)

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione del monitoraggio e dei controlli di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore. La remunerazione del soggetto gestore sarà determinata, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al successivo articolo 7, secondo i costi delle risorse professionali impiegate per lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 7

(Oneri per verifiche e per l'attività del soggetto gestore)

1. Gli oneri delle verifiche e delle attività poste in essere dal soggetto gestore saranno a carico dei beneficiari nella misura massima dell'un per mille del contributo erogato, che verrà trattenuto dall'importo dei contributi trasferiti a RFI per la successiva compensazione alle imprese beneficiarie.

ARTICOLO 8

(Ulteriori disposizioni applicative)

- 1. Tutta la documentazione che le imprese ferroviarie merci devono presentare, ai sensi e per i fini del presente decreto, deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
- 2. Le imprese ferroviarie merci e il gestore dell'infrastruttura hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico ed editabile, ove possibile, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del presente decreto.
- 3. La verifica del limite del 30% dei costi operativi di cui al precedente articolo 3, comma 4, è effettuata con riferimento al minore dei valori tra il costo medio del settore e il costo sopportato dai ogni singola impresa ferroviaria.
- 4. Le imprese ferroviarie, nella richiesta di erogazione dei contributi, danno evidenza e dimostrazione del rispetto di quanto previsto ai precedenti commi.
- 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'adempimento di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

